



COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

Provincia di Lecce

Via Ferrovia, 10 – 73022 Corigliano d'Otranto (LE)

C.F.: 83001150750 – Tel. 0836/320700

Ufficio Del Sindaco



ORDINANZA N. 64 DEL 31-07-2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DECORO URBANO E LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (UND).

LA SINDACA

PREMESSO che:

- questo Comune ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio comunale, in base alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale;
- il D.Lgs. n.152/2006, all'art.178, stabilisce che *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*;
- ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. la raccolta differenziata è un obbligo, per le famiglie, ma anche per tutte quelle attività imprenditoriali, in particolare commerciali, che producono rifiuti conferendoli successivamente al servizio pubblico;
- tra le attività commerciali, particolare rilievo hanno i mercati operanti sul territorio comunale (mercati al dettaglio, mercati organizzati su aree pubbliche) e le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che il Capitolato Speciale d'Appalto e il Disciplinare Tecnico-prestazionale del servizio di igiene urbana prevedono, per tutte le utenze non domestiche (attività destinate alla produzione e/o vendita di beni o servizi e a tutti quei locali non adibiti a civile abitazione quali, ad es. bed and breakfast, agenzie, uffici, studi professionali, ristoranti, bar, attività artigianali, supermercati, negozi, ecc.), la consegna, per la raccolta delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti, di contenitori in plastica rigida con ruote e coperchio di chiusura della capacità minima di 120 L e massima di 360 L, che devono essere collocati all'interno delle pertinenze degli esercizi assegnatari e trasferiti su superficie pubblica nelle immediate vicinanze dell'ingresso alla sede dell'attività produttiva negli orari e nei giorni stabiliti dai calendari settimanali di raccolta, per poi essere riposizionati all'interno delle aree private;

PRESO ATTO che:

- la maggior parte delle utenze non domestiche, e in particolare quelle della ristorazione collocate nel centro urbano e nel centro storico, esercita la propria attività all'interno di locali di ridotte dimensioni e pertanto, pur di recuperare "spazio utile", detiene stabilmente i propri contenitori su aree/spazi pubblici all'esterno delle rispettive sedi e, talvolta, anche a notevole distanza da queste;
- tale collocazione dei contenitori, presenti in maniera diffusa sul territorio e in parte privi di sistemi di chiusura e/o di elementi di protezione tali da garantire una pur minima "schermatura" alla vista dei passanti, li rende accessibili e fruibili in maniera indiscriminata da chiunque nell'arco della giornata, con la conseguenza che ciascuno di essi viene utilizzato per conferire qualsivoglia tipologia di rifiuto, spesso in maniera indifferenziata, a discapito del processo di separazione delle frazioni recuperabili e delle percentuali di raccolta differenziata ad esso collegate;
- spesso le aree occupate dai carrellati diventano "punti di riferimento" per abbandoni abusivi ed incontrollati di buste di rifiuti che costituiscono, fino alla successiva raccolta prevista dal calendario di raccolta, elementi di dubbio decoro sia per le attività coinvolte che per l'intero territorio in generale.

RITENUTA la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace, provvedendo al riordino di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie competenze di questo Ente e che incidono sulla vivibilità, il decoro igienico ed estetico, la salute e la sicurezza urbana.

CONSIDERATO che:

- nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'Ordinanza sindacale così come previsto dall'art.50 del Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i. a tutela dell'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e dall'art. 54 del medesimo T.U. per impedire e contrastare le situazioni urbane di degrado degli immobili che determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria, il danneggiamento nonché le situazioni che intralciano la pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;
- alla luce delle norme sopra richiamate il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione qualora vengano lese le regole sociali di un'ordinata, civile e serena convivenza che devono trovare disciplina nell'ambito della tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza urbana.

RITENUTO che:

- le problematiche di decoro urbano e di qualità del sistema di raccolta differenziata sopra evidenziate impongono, in via d'urgenza, l'adozione di norme a salvaguardia e di regole che assicurino una migliore gestione dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche;
- le violazioni delle norme sulla corretta gestione dei rifiuti influenzano negativamente l'immagine dell'intero territorio Comunale e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria;

RIBADITO che ciascuna utenza dotata di contenitori carrellati (bidoni) asserviti alla propria attività, dovrà custodire gli stessi, secondo le modalità di seguito

indicate e/o con modalità di analoga efficacia, garantendo l'accessibilità ai mezzi ed operatori della raccolta;

VISTO:

- gli articoli 50 e 54 del T.U. Sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze attribuite al Sindaco;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;
- il contratto d'appalto n. 568 del 22 giugno 2026 disciplinante il servizio di gestione degli RSU urbani;
- nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti che dovrà essere revisionato sulla scorta dell'Offerta Tecnica presentata dalla Società Monteco aggiudicataria del servizio;

ORDINA

A tutti i titolari, legali rappresentanti e gestori delle Utenze Non Domestiche (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande) operanti sul territorio comunale, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. Obbligo di custodia interna

- È fatto assoluto divieto di mantenere i contenitori e i bidoni carrellati per la raccolta differenziata stabilmente sul suolo pubblico.
- I contenitori devono essere custoditi tassativamente all'interno dei locali dell'attività o in aree private pertinenziali.

2. Orari e modalità di esposizione

- I contenitori stradali possono essere esposti su suolo pubblico esclusivamente nei giorni di raccolta previsti dal calendario ufficiale, a partire da un'ora prima della chiusura dell'esercizio ed entro e non oltre le ore [4:00] del mattino.
- Dopo lo svuotamento da parte del gestore del servizio, i contenitori dovranno essere ritirati e riportati all'interno delle proprietà private entro e non oltre le ore [12:00] del giorno stesso.

3. Pulizia e decoro delle aree

- I titolari delle attività hanno l'obbligo di mantenere perfettamente puliti i contenitori e l'area pubblica circostante gli stessi, evitando la fuoriuscita di liquidi o l'accumulo di sacchetti esterni.

4. Deroghe eccezionali e obbligo di schermatura

- Casi di impossibilità tecnica: Qualora l'Utenza Non Domestica dimostri l'assoluta impossibilità tecnica di custodire i contenitori all'interno dei propri locali o pertinenze private (previa istanza all'Ufficio Tecnico Comunale), può essere autorizzata l'occupazione temporanea di suolo pubblico gratuita per lo stazionamento dei bidoni nelle immediate vicinanze dell'ingresso alla sede dell'attività produttiva, negli orari e nei giorni stabiliti dal calendario settimanale di raccolta, alla condizione che l'allocazione dei contenitori sia effettuata sul marciapiede senza alcun impedimento per il transito dei

pedoni e delle persone con disabilità, fatti sempre salvi i diritti di terzi ed in manleva da ogni responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale;

- è sempre vietata l'allocazione dei carrellati:
 - ✓ nei pressi di monumenti, panchine e dei beni vincolati dalla Soprintendenza;
 - ✓ in corrispondenza di passi carrabili e degli attraversamenti pedonali;
 - ✓ dinanzi agli accessi di civili abitazioni o di esercizi commerciali salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'avente titolo e allegata all'istanza;
 - ✓ sulla carreggiata salvo diverso parere ottenuto dalla Polizia Locale.
- Obbligo di schermatura: nel caso della deroga, di cui al punto 4), i contenitori non potranno essere lasciati a vista, ma dovranno essere tassativamente inseriti all'interno di apposite strutture copricontenitori o manufatti di schermatura.
- Caratteristiche dei manufatti: Le strutture di schermatura dovranno rispettare i seguenti requisiti per garantire il decoro urbano:
 - ✓ Materiali e colori: Devono essere realizzate con materiali decorosi e resistenti (es. legno trattato, metallo verniciato corten o colori d'arredo urbano approvati dal Comune) che si integrino con il contesto architettonico circostante.
 - ✓ Chiusura: Devono essere aperti sul fondo per consentire il regolare deflusso nelle acque piovane, con elemento di copertura e dotate di sportelli di chiusura per impedire la vista dei bidoni e l'accesso ad animali o estranei, e provviste di sistemi idonei a evitare il ribaltamento.
 - ✓ Manutenzione: Il titolare dell'attività è l'unico responsabile della perfetta pulizia, lavaggio periodico e manutenzione ordinaria sia della struttura di schermatura sia del suolo pubblico sottostante.
 - ✓ Impatto visivo: È vietato l'utilizzo di teli in plastica, reti da cantiere o soluzioni di fortuna non autorizzate, pena la revoca immediata della deroga e l'applicazione delle sanzioni.
- se la struttura di mascheramento riguarda gruppi di bidoni, essa dovrà:
 - ✓ contenerli in una struttura unica o in strutture singole fissate tra loro;
 - ✓ essere facilmente rimovibili, semplicemente appoggiata e mai fissati al suolo o ai muri dei prospetti degli edifici;
 - ✓ consentire la manovrabilità per le operazioni necessarie alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti;
 - ✓ contenere uno o più bidoni, secondo le esigenze dell'esercizio;
 - ✓ avere uno o più sportelli frontali, a seconda del numero di bidoni contenuti;
 - ✓ avere uno o più sportelli superiori, a seconda del numero di bidoni contenuti;
 - ✓ consentire facilmente le operazioni di pulizia del sito;
 - ✓ non avere scritte pubblicitarie o marchi di aziende, come locandine pubblicitarie o adesivi di qualsiasi tipo;

- ✓ riportare il nome dell'esercizio di riferimento, al fine di identificarne la proprietà, su una delle facce laterali, in uno spazio di dimensioni non superiori a 15 cm in orizzontale e 10 in verticale con un colore che varia nelle tonalità del seppia con una gradazione di scuro tale da consentire la lettura in contrasto sullo sfondo più chiaro della struttura;
 - ✓ per la struttura di mascheramento dei bidoni, nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate, si potrà utilizzare un prodotto già presente sul mercato o realizzato artigianalmente. Il decoro del luogo destinato allo stazionamento bidoni e delle stesse strutture di mascheramento è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio che si avvale dello spazio pubblico a proprio servizio.
5. Le UND di cui al punto 4) dovranno presentare istanza con cui il titolare autocertifica il l'impossibilità alla custodia interna, corredata da relazione di asseverazione da parte di tecnico abilitato, allegata planimetria e particolari costruttivi della schermatura. L'istanza dovrà essere trasmessa a mezzo pec all'Ufficio Tecnico. La collocazione si ritiene autorizzata con la ricevuta di accettazione della pec, salvo la possibilità dell'Amministrazione di effettuare successivi controlli e di revocare l'occupazione in qualsiasi momento per accertate violazioni alla presente ordinanza o per motivi di sicurezza e incolumità pubblica.

DISPONE

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sanzione accessoria: in caso di reiterazione della violazione per più di tre volte nello stesso anno solare, l'Amministrazione disporrà la sospensione della licenza di esercizio dell'attività per un periodo da 3 a 5 giorni consecutivi.

La trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza e competenza, alla Prefettura di Lecce, al Comando dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale, alla Ripartizione Ambiente, al gestore del servizio di igiene urbana, al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. Le, alla Soprintendenza.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è possibile inoltrare ricorso al T.A.R. di Puglia - Sez. di Lecce - entro i 60 gg. successivi alla sua regolare notifica ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario entro i 120 gg. decorrenti dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza è a carattere sperimentale e terminerà i suoi effetti il 01/11/2026, salvo proroghe; data la sua limitata efficacia nel tempo, non sono dovuti i canoni per l'occupazione.

Corigliano d'Otranto, lì 31-07-2026

IL SINDACO
Fiore Maria Addolorata